



L.R. 20/2005, art. 15 ter: contributi a sostegno di soggetti pubblici, privati e del privato sociale gestori di nidi d'infanzia al fine di contenere le rette a carico delle famiglie. Concessione, impegno e parziale liquidazione in favore di società, consorzi e cooperative sociali.

Il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia

Vista la deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 con cui la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 2 agosto 2018, l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPR n. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., nel testo vigente;

Vista la deliberazione n. 537 del 9 aprile 2021, con cui la Giunta regionale ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in capo alla dott.ssa Elisa Marzinotto, a decorrere dal 12 aprile 2021;

Visto l'articolo 15 ter, comma 3 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai soggetti pubblici, privati e del privato sociale gestori di nidi al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

Visto il comma 3 dell'articolo 15 ter della citata legge regionale 20/2005, che demanda ad apposito regolamento l'individuazione dei criteri di concessione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei predetti contributi;

Visto il "Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) approvato con decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 97/Pres. (di seguito Regolamento);

Vista la circolare della Direzione centrale Finanze, patrimonio e programmazione n. 9 del 12 luglio 2011 la quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010, rimanda integralmente alla determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;

Considerato in particolare, al punto 3.3 della menzionata determinazione, che l'AVCP esclude dall'applicazione della sopra specificata disciplina le fattispecie "non immediatamente riconducibili alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici" precisando, altresì, che "la natura eccezionale delle disposizioni dettate dall'art. 3 esclude [...] che possa farsi luogo a una interpretazione estensiva delle norme";

Considerato che la finalizzazione del procedimento contributivo di cui trattasi, essendo riferita alla compensazione dei minori costi addebitati alle famiglie, risulta esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina di cui alla Legge 136/2010;

Vista la circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale vengono dati chiarimenti in merito al decreto 18 gennaio 2008, n. 40 concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Vista la circolare n. 12 dell'8 agosto 2008 della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, con la quale, in relazione alla citata circolare n. 22/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono esclusi dall'obbligo di verifica, in relazione all'oggetto della liquidazione, tutte le liquidazioni di incentivi;

Dato atto di aver ottemperato a quanto richiesto dalla Circolare 3 della Direzione Generale di data 18 novembre 2014 avente ad oggetto "Amministrazione trasparente D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articoli 15, 23, 26 e 27";

Visto il parere, nota protocollata n. 0168827 dd. 03/09/2021, con il quale il Servizio Assistenza – Ragioneria Generale dello Stato si è espresso sulla non applicabilità della normativa CUP per questa tipologia contributiva;

Visto il D.M. 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) – che non fa rientrare nell'applicazione della normativa DURC l'attività di gestione dei nidi d'infanzia in quanto trattasi di un servizio sociale di interesse pubblico e non di un'attività economica, come stabilito dall'articolo 1 della legge n. 1044/1971 (Piano quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato) e dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 20/2005;

Vista altresì la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e, in particolare, il punto 2.5 relativo all'Istruzione nel quale si specifica che:

1. l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica in quanto istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intende svolgere attività lucrative, bensì assolvere i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini;
2. il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema quando tali contributi finanziari coprono solamente una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato;
3. tali principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione quali gli asili nido privati e pubblici;

Visti il decreto n. 1391/FIN del 27 agosto 2021 e il decreto n. 1446/FIN del 15 settembre 2021 con i quali si è provveduto rispettivamente ad approvare le variazioni contabili al BFG, mediante integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo S/8479 e ad approvare le variazioni contabili al BFG, mediante integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa dei capitoli S/8489, S/8489 e S/8509;

Visto il proprio decreto n. 9760 del 20 settembre 2021 con il quale è stato tra l'altro disposto:

1. di approvare l'assegnazione ai gestori dei nidi d'infanzia accreditati del contributo di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005 e ripartire le risorse per un importo complessivo di euro 6.700.000,00 per gli importi indicati a fianco di ciascun soggetto elencato nella Tabella C allegata, parte integrante e sostanziale del decreto.
2. di autorizzare la spesa complessiva di euro 6.700.000,00 di cui:

- a) euro 2.523.931,05 con imputazione al capitolo 8479;
- b) euro 825.133,48 con imputazione al capitolo 8481;
- c) euro 3.331.602,60 con imputazione al capitolo 8489;
- d) euro 19.332,87 con imputazione al capitolo 8509;

3. di provvedere all'adozione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione, assicurando in tale ambito, contestualmente all'assunzione del provvedimento di impegno, la corresponsione ai soggetti pubblici, privati, e del privato sociale gestori di nidi del contributo spettante in misura non superiore al 70%;

Considerato che l'articolo 11, comma 1, del Regolamento dispone che il contributo concesso può essere erogato contestualmente alla concessione in misura non superiore al 70% dell'importo complessivamente spettante;

Ritenuto di:

a) concedere in favore di società, consorzi e cooperative sociali la somma indicata a fianco di ciascuno nell'allegata tabella, parte integrante del presente decreto, per complessivi euro 3.331.602,60, quale contributo spettante per le finalità previste dall'articolo 15 ter, comma 3 della legge regionale 20/2005, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai soggetti pubblici, privati e del privato sociale gestori di nidi al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

b) impegnare in favore di società, consorzi e cooperative sociali la somma indicata a fianco di ciascuno nell'allegata tabella, parte integrante del presente decreto e negli allegati contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'importo di euro 3.331.602,60 a valere sul capitolo 8489;

c) liquidare e richiedere ordinazione di pagamento a favore di società, consorzi e cooperative sociali la somma a fianco di ciascuno indicata nell'allegata tabella, parte integrante del presente decreto e negli allegati contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale contributo spettante in misura non superiore al 70%, come previsto all'articolo 11, comma 1 del Regolamento, per un importo complessivo di euro 2.332.121,81 a valere sul capitolo 8489;

Considerato che il contributo di cui si tratta è soggetto alla ritenuta del 4% prevista dal comma 2 dell'articolo 28 del D.P.R. 600/1973 esclusivamente per i beneficiari individuati nell'allegata tabella, parte integrante del presente decreto;

Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del Regolamento, il decreto di concessione deve stabilire il termine di rendicontazione dell'incentivo erogato;

Ritenuto pertanto di stabilire il termine del 31 marzo 2022 entro il quale è fatto obbligo a società, consorzi e cooperative sociali, destinatari del beneficio regionale di cui al presente provvedimento, di presentare la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento;

Visto l'articolo 1, commi 125 e 127, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e s.m.i., che ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di associazioni, fondazioni, onlus e imprese che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art.2-bis del decreto legislativo n.33/2013, mediante la pubblicazione nei propri siti o portali digitali ovvero attraverso la pubblicazione di tali informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle PP.AA. nell'anno precedente, entro il 30 giugno di ogni anno, fatto salvo che l'obbligo non sussiste qualora l'importo complessivo delle sovvenzioni ricevute da un beneficiario nel periodo considerato sia inferiore a 10.000 euro;

Vista la Legge regionale 8 agosto 2007, n.21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023";

Vista la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 "Legge di stabilità 2021";

Vista la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 "Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023";

Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale (BFG) 2021 concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie e gli indirizzi per la spesa e successive variazioni;

Decreta

Per quanto in premessa indicato

- 1.** di concedere in favore di società, consorzi e cooperative sociali la somma indicata a fianco di ciascuno nell'allegata tabella, parte integrante del presente decreto, per complessivi euro 3.331.602,60, quale contributo spettante per le finalità previste dall'articolo 15 ter, comma 3 della legge regionale 20/2005, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai soggetti pubblici, privati e del privato sociale gestori di nidi al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
- 2.** Di impegnare in favore di società, consorzi e cooperative sociali la somma a fianco di ciascuno indicata nell'allegata tabella, parte integrante del presente decreto e negli allegati contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'importo di euro 3.331.602,60 a valere sul capitolo 8489.
- 3.** Di liquidare e richiedere ordinazione di pagamento a favore di società, consorzi e cooperative sociali la somma a fianco di ciascuno indicata nell'allegata tabella, parte integrante del presente decreto e negli allegati contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale contributo spettante in misura non superiore al 70%, per un importo complessivo di euro 2.332.121,81 a valere sul capitolo 8489.
- 4.** Di assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal comma 2 dell'articolo 28 del D.P.R. 600/1973 esclusivamente i beneficiari individuati nell'allegata tabella, parte integrante del presente decreto.
- 5.** Di stabilire il termine del 31 marzo 2022 entro il quale è fatto obbligo società, consorzi e cooperative sociali, destinatarie del beneficio regionale di cui al presente provvedimento, di presentare la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
- 6.** Di pubblicare sul sito istituzionale della Regione il presente decreto, dando atto che tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito del procedimento, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento.
- 7.** I beneficiari, qualora soggetti, sono tenuti al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 1, commi 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017 n. 124 e s.m.i.

Il direttore del servizio
dott.ssa Elisa Marzinotto
firmato digitalmente